

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 120

Seduta del 21/12/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	-	*	14 Paradisi Roberto	-	*
2 Beccaceci Lorenzo	*	-	15 Pedroni Luana	*	-
3 Bedini Mauro	-	*	16 Perini Maurizio	-	*
4 Brucchini Adriano	*	-	17 Pierfederici Mauro	*	-
5 Canestrari Alan	*	-	18 Profili Vilma	*	-
6 Da Ros Davide	*	-	19 Rebecchini Luigi	*	-
7 Fileri Nausicaa	*	-	20 Romano Dario	*	-
8 Giuliani Ludovica	*	-	21 Salustri Maurizio	*	-
9 Gregorini Mauro	*	-	22 Santarelli Luca	*	-
10 Mandolini Riccardo	*	-	23 Sardella Simeone	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-	24 Sartini Giorgio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-	25 Urbinati Sandro	*	-
13 Palma Elisabetta	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 21

Alam Mohammad Shafiual	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Profili Vilma; 3° Palma Elisabetta.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 10 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018".

Comunica che c'è un emendamento presentato dai consiglieri Paradisi, Rebecchini e Canestrari, lo presenta il consigliere Rebecchini.

Il Consigliere **REBECCHINI** (Unione Civica): come preannunciato dal Consigliere Paradisi e anche dal sottoscritto nel mio intervento precedente, noi abbiamo proposto le tabelle del 2016, cioè prima dell'aumento dell'anno scorso e abbiamo elencato poi, così presidente spiego anche gli altri tre emendamenti che ho consegnato che sono al punto successivo credo, come negli altri emendamenti, dove abbassiamo alcune previsioni di spesa. Ne abbiamo presentati tre ma erano 14 più un altro che prevedeva un recupero sui 2 milioni previsti di tassa non pagata di ridurre questa previsione ad un milione, al 10% invece del 20%. Come detto prima riconosco questo recupero di 1.900.000 euro all'Amministrazione, all'Assessore che ha recuperato soprattutto sulla Cosap e su altre tasse però uno sforzo sulla TARI credo sia necessario, quindi una previsione troppo alta che ci sia il 20% di utenti che non vanno a pagare la TARI. Devo a onore del vero dire perché poi ci siamo fermati, anzi non abbiamo portato gli altri undici emendamenti, perché questa mattina sentendo al telefono la dottoressa Filonzi la stessa ci diceva che anche cambiare una sola voce della tabella avrebbe comportato rinviare la pratica a gennaio perché è tutto un programma, poi bisogna individuare in maniera precisa l'introito che viene modificato, quindi questa nostra tabella se dovesse essere approvato l'emendamento 9 imporrebbe un rinvio della pratica e quindi tutto il bilancio a gennaio, cosa che auspicava prima Paradisi, però abbiamo preso atto di questo. L'elenco ulteriore delle spese le ha prima verbalmente elencato il consigliere Paradisi, non penso che mi debba mettere a rileggere quanto già detto da Paradisi, comunque lo spirito era quello di tornare con questo emendamento alla TARI precedente all'aumento avvenuto l'anno scorso.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 9 che viene respinto con 4 voti favorevoli, 14 contrari (Beccaceci, Bruchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Mangialardi, Pedroni, Pierfederici, Profili, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella, Urbinati), 3 astenuti (Da Ros, Martinangeli, Palma), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 10 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 14 voti favorevoli, 7 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Mar-

tinangeli, Palma, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 14 voti favorevoli, 7 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Palma, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento iscritto al punto 10 dei suoi lavori;

UDITA la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO, altresì, che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU:

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TASI:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TARI:

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28, L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 42, della Legge di stabilità 2017 n. 232 dell'11.12.2016 con cui si dispone che:

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».*

VISTO il testo definitivo del DDL 2960/2017, recante la proposta di legge di bilancio per l'anno 2018 con il quale si dispone, tra l'altro:

- il blocco dell'aumento dei tributi locali ad eccezione della Tari mediante estensione al 2018 dell'efficacia delle previsioni di cui all'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015;
- l'estensione all'anno 2018 della possibilità di utilizzare la maggiorazione di cui all'art. 1 comma 28 della medesima legge n. 208/2015;
- l'impossibilità per i Comuni, nella definizione delle tariffe TARI 2018, di derogare ai limiti minimi e massimi dei coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 30.01.2017, di approvazione delle aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere, con una sola deliberazione, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2018 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, nei Comuni il cui territorio è interamente compreso nelle aree montane sulla

base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993 – ove il Comune di Senigallia NON è comunque incluso - , a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'applicazione del moltiplicatore 135 per l'IMU sui terreni non agricoli con la conseguenza che l'imposta dovrà essere versata in base alla specifica aliquota stabilita dal Comune senza alcuna agevolazione;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nei limiti dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con la possibilità per il Comune, in virtù dell'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, fermo restando che, a causa della sospensione degli aumenti tributari negli Enti Locali, dovrà comunque applicarsi l'aliquota vigente nell'anno 2015;

CONSIDERATO, quindi, che, nell'anno 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nell'anno 2017;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	4,3 per mille
Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639, L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, L. 208/2015, prevede che, dall'anno 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 675, L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per l'anno 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nell'anno 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dall'anno 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dall'anno 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26, L. 208/2015, il Comune potrà mantenere l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nell'anno 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare, come definita all'art. 30 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nella misura del 10% del tributo;

RITENUTO necessario individuare con la presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	SPESA CORRENTE	SPESA DI INVESTIMENTO	TOTALE
Servizio di polizia locale	€ 1.966.180,83	€ 45.000,00	€ 2.011.180,83
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€ 1.891.099,55	€ 686.443,67	€ 2.577.543,22
Servizi di illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.509.652,78	€ 2.800.000,00	€ 4.309.652,78
Servizi di protezione civile	€ 173.269,46	-	€ 173.269,46

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 515.498,99	€ 5.000,00	€ 520.498,99
TOTALE	€ 6.055.701,61	€ 3.536.443,67	€ 9.592.145,28

CONSIDERATO, in ogni caso che a fronte dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, ristorata dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può essere definito; RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi €300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati aree edificabili	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

dando atto che la misura della detrazione viene mantenuta in ossequio all'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 e che gli abbattimenti e la riduzione della base imponibile previsti dalla richiamata normativa andranno calcolati sulla base delle aliquote sopra definite;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, non sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per l'anno 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine anno 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26, L. 208/2015 e confermato per l'anno 2018 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO, dunque, che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato dall'anno 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, L. 147/2013 prevede che il comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, commi 641 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

- il comune procede all'applicazione di una tassa dovuta, come in precedenza, da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il comune rispetti l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comune abbia la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO che nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono state previste specifiche riduzioni per la TARI;

PRESO ATTO dell'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018;

DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura tale da garantire la sostenibilità economica dell'applicazione della tassa sui rifiuti da parte di tutte le categorie di utenze;

VISTO l'art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 dà la possibilità ai comuni di prevedere l'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per gli anni 2014/2017;

DATO ATTO che, pertanto, nella definizione dei coefficienti per l'anno 2018 sono stati considerati i coefficienti minimi e massimi di legge;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), la quantità di rifiuti riferibile alle utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, sulla base dell'andamento stagionale della produzione di rifiuti complessiva e tenuto conto dei coefficienti Kb, permette di stimare un numero di occupanti pari a 2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, L. 147/2013, il comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi di approvare le aliquote, le detrazioni e le tariffe per la IUC da applicare nell'anno 2018;

RICHIAMATI l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe delle diverse componenti della IUC sono di competenza del Consiglio comunale;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell' Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

- 1°) - **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2°) - **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	4,3 per mille
Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

- 3°) - **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;
- 4°) - **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote

e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi €300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

dando atto che la misura della detrazione viene mantenuta in ossequio all'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 e che gli abbattimenti e la riduzione della base imponibile previsti dalla richiamata normativa andranno calcolati sulla base delle aliquote sopra definite;

5°) - **DI DARE ATTO** che la maggiorazione di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147, giuste le previsioni di cui all'art. 1 comma 28 della L. 208/2015, viene espressamente mantenuta con riferimento all'aliquota per tutti gli altri fabbricati come indicato nella tabella di cui al precedente punto 4) nella stessa misura applicata per l'anno 2017;

6°) - **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, come previsto all'art. 30 comma 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

7°) - **DI DETERMINARE** con efficacia dal 1° gennaio 2018 e con riferimento all'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Utenze domestiche residenti

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,96469	48,41596
2 componente	1,05443	92,43048
3 componente	1,14417	118,28900
4 componente	1,23391	151,85007
5 componente	1,31246	186,52398
6 o più componenti	1,37973	214,02056

ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) si assume 2 come numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche;

2. Utenze non domestiche

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,63998	1,26284
2	Cinematografi e teatri	1,35614	1,04620
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,38768	1,09112
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,42844	1,87577
5	Stabilimenti balneari	1,76613	1,37116
6	Esposizioni, autosaloni	1,38768	1,06470
7	Alberghi con ristorante	4,32071	3,32619
8	Alberghi senza ristorante	2,93305	2,26149
9	Case di cura e riposo	4,00534	2,84535
10	Ospedali	4,13149	3,19674
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,94227	3,03822
12	Banche ed istituti di credito	2,23920	1,71197
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,43766	2,64722
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,87918	2,98274

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,52305	1,94182
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,32071	3,31563
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,34303	2,57324
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,77535	2,13732
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,43766	2,64457
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,01844	1,55345
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,14459	1,66442
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15,23289	11,75130
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,35371	8,74743
24	Bar, caffè, pasticceria	14,66521	11,31275
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,21300	4,78454
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,21300	4,77396
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,29209	14,08413
28	Ipermercati di generi misti	5,55071	4,26408
29	Banchi di mercato genere alimentari	16,46288	12,67069
30	Discoteche, night-club	4,06842	3,12276
5bis (51)	Stabilimenti balneari con attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande	1,79767	1,39229
7bis (52)	Alberghi con somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti	4,19457	3,22844
8bis (53)	Agriturismi	2,99612	2,29584

3. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

8°) - **DI DISPORRE** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

9°) - **DI RISERVARSI** per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito che dovessero essere successivamente emanate;

10°) - **DI DISPORRE** la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

11°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **23 gennaio 2018** al **7 febbraio 2018** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 8 febbraio 2018

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **3 febbraio 2018**, essendo stata pubblicata il 23 gennaio 2018

Lì, 5 febbraio 2018

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,